

**NOTA SULL'ESERCIZIO DELLA QUESTUA  
DA PARTE DEI RELIGIOSI**

*La presente nota, dopo essere stata approvata dal Comitato Vescovi-Religiosi, fu presentata all'Assemblea Generale dell'Episcopato italiano, che nella sessione del 23.2.1968 l'ha ratificata con la maggioranza prescritta; fu inoltre rimessa alla Sacra Congregazione per i Religiosi in data 29.2.1968 che, con lettera n. 9778/59 del 3.5.1968 espresse "parere favorevole affinché la deliberazione presa in merito dalla C.E.I. venga debitamente promulgata", aggiungendo altresì che sembrava "molto opportuno il suggerimento di studiare altre forme di questua, con le quali si possa sostituire quella attualmente praticata".*

*Pertanto questa nota, a norma del Motu proprio "Ecclesiae Sanctae"(1, 27 § 1) diviene obbligatoria in tutto il territorio nazionale.*

*Roma, 15 Maggio 1968*

Il Comitato Italiano dei Vescovi e Religiosi prende in esame i problemi pastorali connessi con l'esercizio della questua da parte dei religiosi, tenendo presenti le facoltà attribuite alle Conferenze Episcopali Nazionali dal Motu proprio "Ecclesiae Sanctae", 1, n.27 § 1, e i limiti assegnati a tali facoltà dal dovere di ascoltare i Superiori Religiosi interessati e dal riaffermato diritto di questua di quegli Ordini che per costituzione si chiamano e sono mendicanti (ib).

I. - In proposito rileva:

1). Non si disconosce che un retto ed appropriato esercizio della questua conserva tuttora nel nostro tempo un suo valore per determinati atteggiamenti spirituali che provoca nelle famiglie religiose e nei singoli individui che la praticano, e insieme in coloro che da essa sono indotti ad un esercizio della carita'. Si ritiene che la riaffermazione del diritto di questua per gli Ordini Mendicanti da parte del Motu proprio "Ecclesiae Sanctae" non sia una semplice conservazione di un anacronistico privilegio, ma abbia la sua giustificazione nel riconoscimento di questo suo perdurante valore.

2). Si rileva pero' che mentre molti addetti alla questua edificano col loro esempio di pietà, discrezione e correttezza, anche esteriore, ve ne sono non pochi che non si dimostrano preparati a questo compito così delicato.

3). Si ritiene inoltre che l'esercizio della questua perde la sua funzione di testimonianza e diventa addirittura controproducente nel nostro tempo se esercitata in circostanze tali che i "lontani" sono infastiditi e resi più ostili alla fede, e anche i buoni non ne rimangono edificati.

II. - Si propone pertanto:

a). Siano invitati i Superiori interessati a curare diligentemente la preparazione umana e spirituale dei Religiosi destinati alla questua ed a scartare rigorosamente quelli che non sono adatti a questa delicatissima attività.

b). Siano osservate scrupolosamente le prescrizioni canoniche circa il dovere di ottenere il permesso degli Ordinari dei luoghi. Gli Ordinari a loro volta si valgano di questa circostanza per vigilare sul retto e decoroso esercizio della questua, non concedendo il permesso o anche revocandolo in caso di palesi inconvenienti.

c). In ogni caso non si eserciti la questua in luoghi pubblici, intendendo con questo termine i pubblici esercizi e ogni altro luogo in cui per qualsiasi motivo anche religioso convengono molte persone liberamente e indiscriminatamente (ad es. alberghi, porti, stazioni ferroviarie, luoghi di villeggiatura, spiagge, campi sportivi, cinema, bar, treni, negozi, ecc.).

d). Si ritiene pure non opportuno l'esercizio della questua anche in occasione della visita al Camposanto nei giorni dei morti.

In ogni caso rimane proibito ai religiosi, nell'atto della questua, di farsi accompagnare da bambini o bambine.

III. - Nello spirito di quanto indicato nel decreto "Perfectae caritatis" n. 13 e nello stesso Motu proprio "Ecclesiae Sanctae" II, 23, gli Istituti Religiosi si studino di preferire alla questua, per quanto e' possibile, "nuove forme...., che nel nostro tempo rendano piu' efficace l'esercizio e la testimonianza della poverta' " volontaria:

-----

SACRA CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI

Prot. N. 9778/59

Roma, 3 Maggio 1968

Eccellenza Reverendissima,

E' qui giunta la "Nota sull'esercizio della questua da parte dei Religiosi", redatta dal Comitato Italiano dei Vescovi e Religiosi, e trasmessa dall'Eccellenza Vostra Reverendissima con il pregiato foglio n. 614/68, in data 29 Febbraio u.s..

La suddetta Nota, compilata conformemente a quanto prevede il Motu Proprio "Ecclesiae Sanctae" (I, n. 27), mentre rispetta e riafferma il diritto di questa da parte degli Ordini mendicanti, contiene anche sagge norme miranti ad eliminare tutto cio' che puo' apparire disdicevole in questa delicata attivita'.

Sembra, inoltre, molto opportuno il suggerimento di studiare nuove forme di questua, con le quali si possa sostituire quella attualmente praticata.

Questo Sacro Dicastero esprime, pertanto, parere favorevole affinche' la deliberazione presa in merito dalla Conferenza Episcopale Italiana venga debitamente promulgata.

Ringraziandola delle Sue cortesi premure, mi valgo della circostanza per confermarvi con sensi di distinto ossequio.

dell'Eccellenza Vostra Reverendissima  
devotissimo in Domino

I. Card. Antoniutti  
pref.

+ Antonio Mauro  
segr.

-----

A Sua Eccellenza Reverendissima  
Mons. ANDREA PANGRAZIO  
Arcivescovo - Vescovo di Porto e S. Rufina  
Segretario Generale della C.E.I.  
R O M A